

1
07/12/2022
3
esente
3110



STATUTO

"LIS AGANIS ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, un'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "LIS AGANIS ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Maniago e con durata illimitata.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e mediante lo svolgimento in favore degli stessi, dei loro familiari, affiliati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lsg.117/17:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione intende concorrere, tramite il coinvolgimento dei propri soci, di strutture pubbliche e private, attive nei settori sociali, culturali, turistici e ambientali, alla promozione, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di un Ecomuseo nel territorio dalla montagna e pedemontana del Friuli Occidentale, ispirato ai principi e ai manifesti internazionali degli Ecomusei, come di seguito elencate:

- la conservazione, comunicazione e rinnovo della identità culturale delle Comunità Locali, rafforzando il senso di identità, corresponsabilità e consapevolezza comune, attraverso il loro diretto coinvolgimento, mediante il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;
- la salvaguardia e il sostegno della cultura tradizionale, dei beni materiali e immateriali che fanno parte della stessa , valorizzando e diffondendo il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area;
- lo studio, la ricostruzione, la testimonianza e la valorizzazione, anche in forme innovative, della memoria collettiva, della cultura materiale e immateriale, e delle specificità delle comunità della montagna e pedemontana del Friuli Occidentale, al suo interno oltre che all'esterno;
- la valorizzazione delle persone, dei luoghi, dei fatti, degli elementi e prodotti naturali, tipici e locali di particolare interesse;
- la valorizzazione della cultura materiale e immateriale delle popolazioni locali e delle opere artistiche;
- l'attività di raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali di beni culturali materiali e immateriali;
- l'implementazione, organizzazione, gestione delle cellule ecomuseali e dei beni di comunità individuati dai soci;
- la costituzione e gestione di archivi virtuali, cartacei e materiali;

Aut. Friuli



- 
- la realizzazione di pubblicazioni, supporti didattici, opere scientifiche, divulgative e audiovisivi;
 - la predisposizione di itinerari di conoscenza, di scoperta e riscoperta del patrimonio culturale, naturale e storico – artistico;
 - la progettazione e gestione di attività didattiche, ricreative, di educazione ambientale, di formazione e informazione, di ricerca e di promozione del territorio, comprese attività miranti alla sensibilizzazione per la tutela ambientale e i cambiamenti climatici ;
 - La progettazione e gestione di attività culturali tematiche condivise con i tavoli di lavoro
 - la promozione di un turismo sostenibile e responsabile che salvaguardi la qualità della vita e del paesaggio;
 - lo sviluppo di progettualità, attività e manifestazioni culturali e turistiche, organizzazione e gestione di eventi anche di rilevanza internazionale che rientrino in progetti integrati, d'area e/o tematici, al fine di attivare di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali.
 - la realizzazione di attività informative e promozionali anche attraverso i nuovi strumenti virtuali , per la promozione delle attività proprie e delle cellule ecomuseali ;
 - la tutela attiva del territorio e la protezione dell'ambiente naturale anche tenendo conto delle relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato;
 - supporto ai soci nello svolgimento delle attività amministrative mediante consulenze singole e/o collettive;
 - l'attività finalizzata al coordinamento o alla gestione a favore di soci, associazioni ETS, agenzie educative ;
 - la promozione ed il sostegno del lavoro di rete sul territorio;
 - la gestione dell' associazione come strumento di sviluppo locale;
 - la realizzazione di ogni attività necessaria al conseguimento degli scopi associativi;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

L'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta purché condivida gli scopi della stessa.

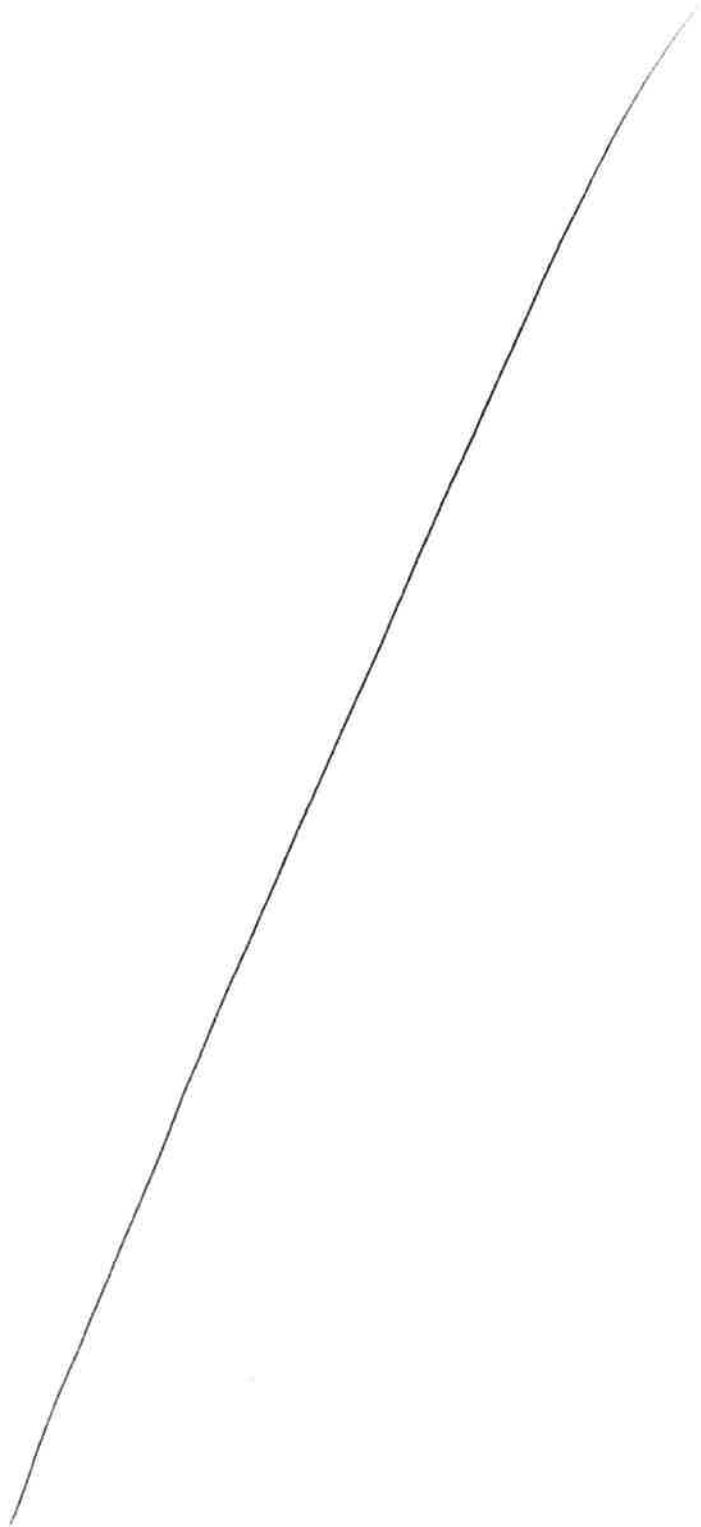
L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario dell'Associazione per la diffusione e conoscenza dell'Ecomuseo in ambito nazionale e internazionale e per particolari meriti culturali, artistici, musicali e sociali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze ed enti del Terzo settore o no profit; in ogni caso il numero degli Enti del Terzo settore o no profit non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale." (art. 35 c.3 d.lgs. 117/2017)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Lo status di Socio implica il versamento della quota associativa annuale e consente di accedere alle attività sociali.

In caso di mancato pagamento della quota associativa, il socio conserva comunque i diritti connessi a tale status, a meno che il Consiglio Direttivo con procedura formale, non deliberi la sua esclusione per inadempimento o adeguamento ad espressi obblighi statutari.

flavio



L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e referente che interverrà all'Assemblea;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

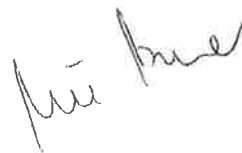
ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;





[A long, faint, handwritten diagonal line across the page, possibly a signature or a mark.]

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure per inosservanza a espressi obblighi statutari, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti (qualora nominato)
- Il Comitato Tecnico Scientifico

ART. 7
(Assemblea)

L'Assemblea degli associati rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci medesimi.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

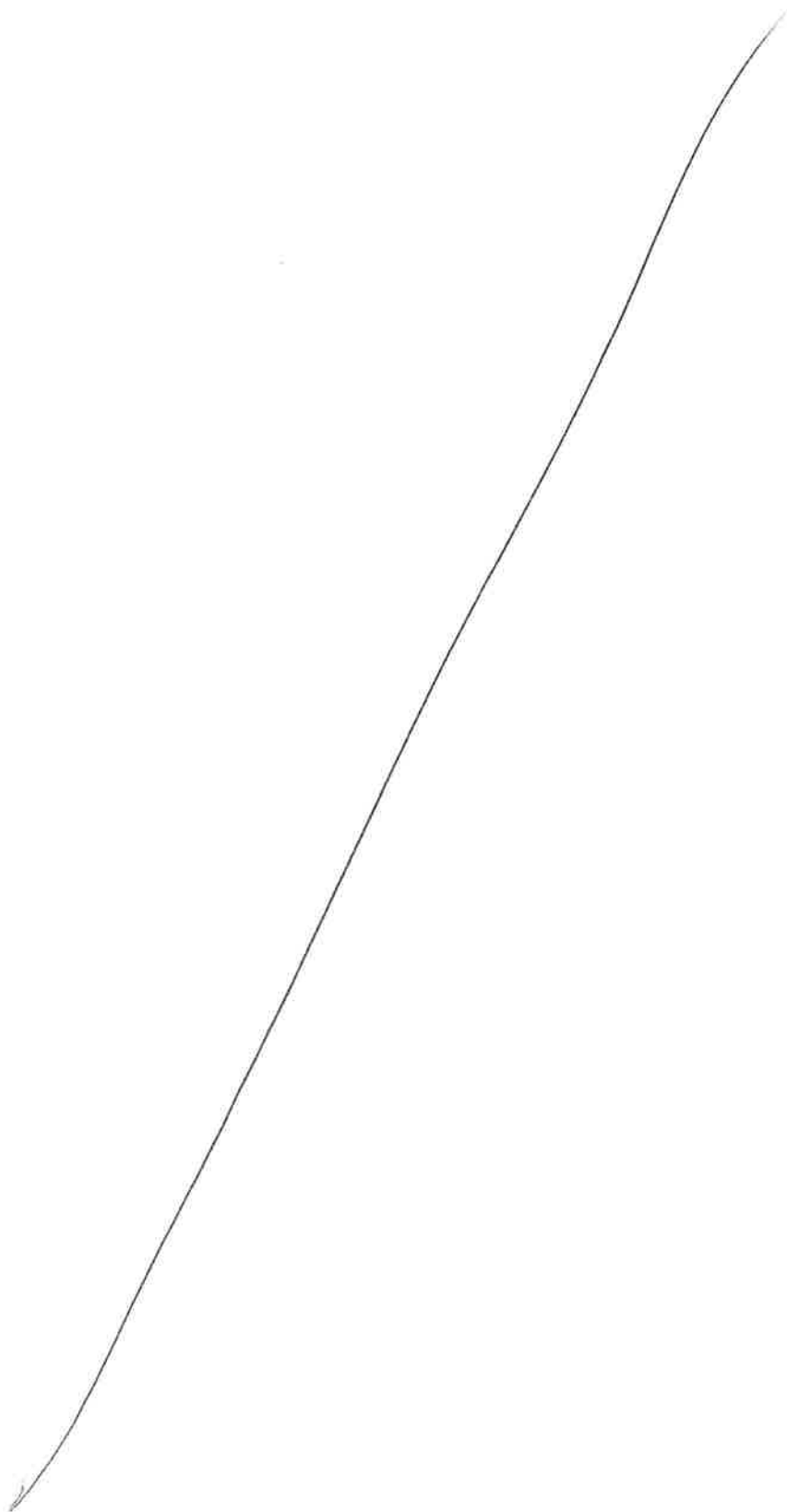
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

fine



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata (anche con mezzi telematici) almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sull'attività svolta e della relazione a preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente.

In caso di vacanza di cariche, l'Assemblea è presieduta dall'Associato più anziano per iscrizione all'Associazione e per età anagrafica.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto degli associati a partecipare e votare, per consentire la regolare costituzione dell'Assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti i componenti del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo, e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La partecipazione all'assemblea è ammessa anche mediante mezzi telematici, compresa l'espressione del voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.

Le deliberazioni si prendono, di regola, in modo palese, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei soci.

Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione unanime.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario il quale provvede alla redazione del verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e reso disponibile a tutti gli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Aut. true

10

10/10/10

2005

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell'ambito delle norme statutarie, degli scopi dell'Associazione. Esso segue gli indirizzi e le linee strategiche approvate dall'Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, la relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare, fra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- delibera sull'ammontare della quota associativa e di compartecipazione.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- deliberare sull'esclusione degli associati
- nominare il Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, deve essere formato, nella sua maggioranza, da rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate almeno tre volte all'anno o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta domanda da almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi membri.

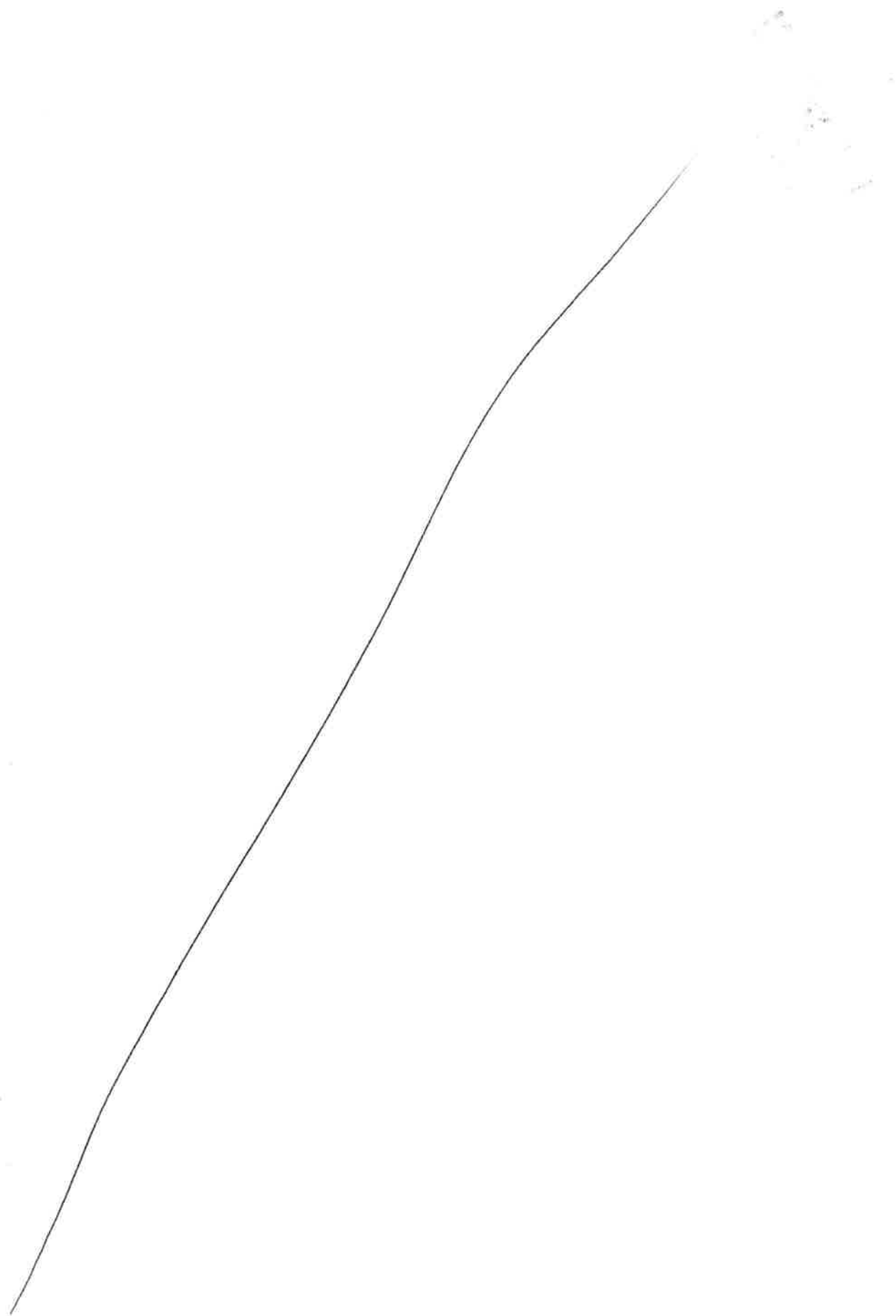
L'Assemblea può, per gravi motivi, revocare il Consiglio Direttivo con motivazione.

In caso di vacanza di un posto per dimissioni, recesso da socio o altro motivo, il Consiglio Direttivo può procedere a mantenendo la composizione così come previsto dal del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Oltre tale limite è necessario che la successiva Assemblea proceda ad integrare il Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.





Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; le riunioni si possono svolgere anche in modalità telematica.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; è tenuto al rispetto dello Statuto e dello spirito che anima l'Associazione. Non ha diritto ad alcun compenso se non al rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del suo mandato.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

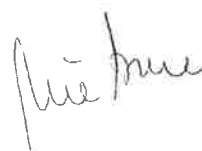
Qualora ricorrano le condizioni previste dall'Art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e nel caso in cui un componente dell'organo di controllo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, all'organo di controllo può essere affidata la revisione legale.

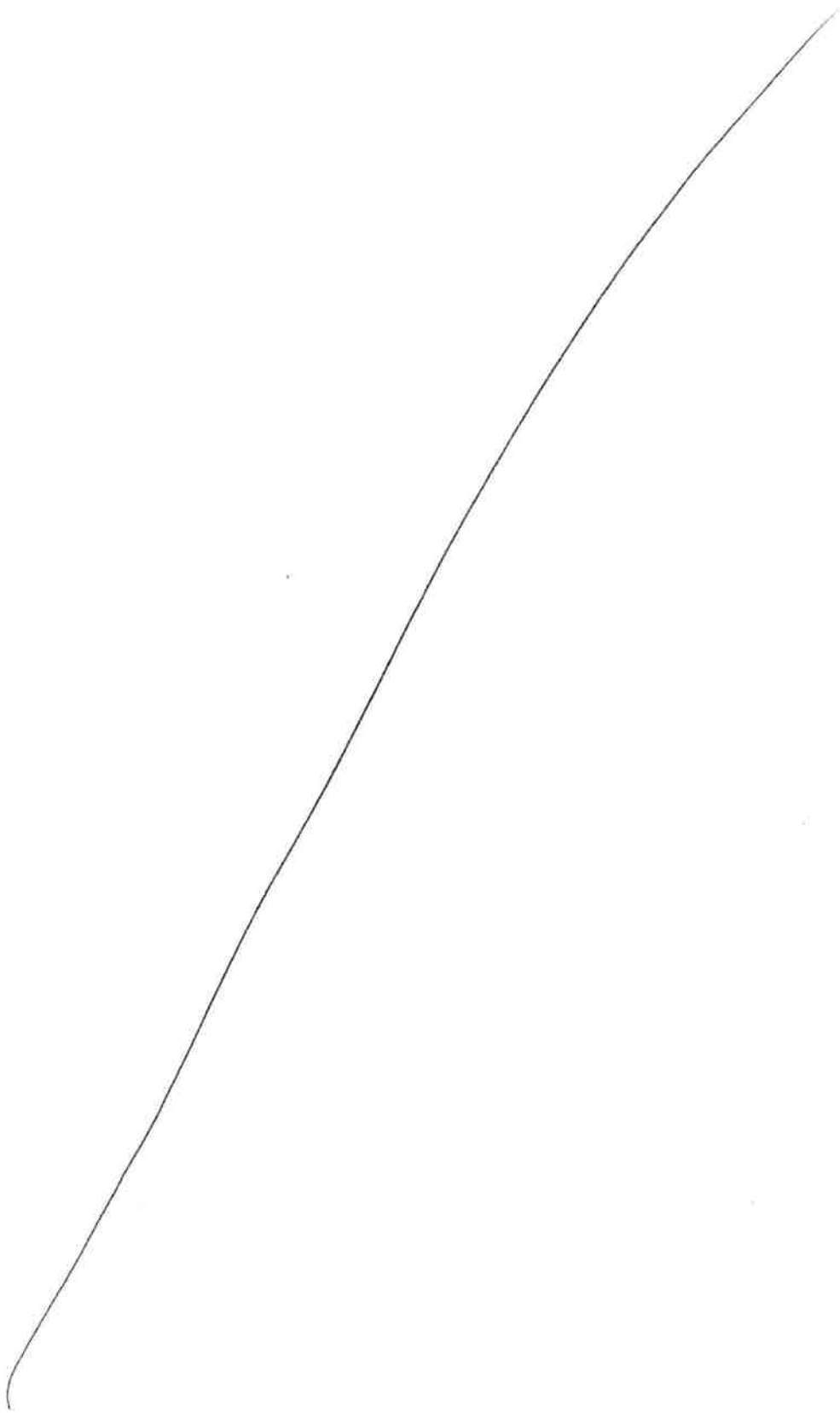
L'organo di controllo, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.





ART. 12
(Il Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Esecutivo nomina un Comitato Tecnico Scientifico composto da tre membri, individuati tra personalità di spicco del mondo della cultura, delle arti e delle scienze, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Il Comitato è chiamato a fornire il suo supporto all'elaborazione dei progetti dell'Associazione e alla valutazione integrazione di quelli ad essa proposti.

Il Comitato di norma dura in carica tre anni e può essere integrato temporaneamente, ove necessario, e previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, con altre specifiche professionalità.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico hanno diritto a un rimborso spese, che verrà definito e preventivamente autorizzato dal Comitato Esecutivo, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio associativo è formato:

- beni immobili e mobili comunque acquisiti;
- donazioni e lasciti;
- dagli avanzi netti di gestione, che siano destinati a integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

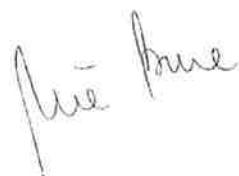
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

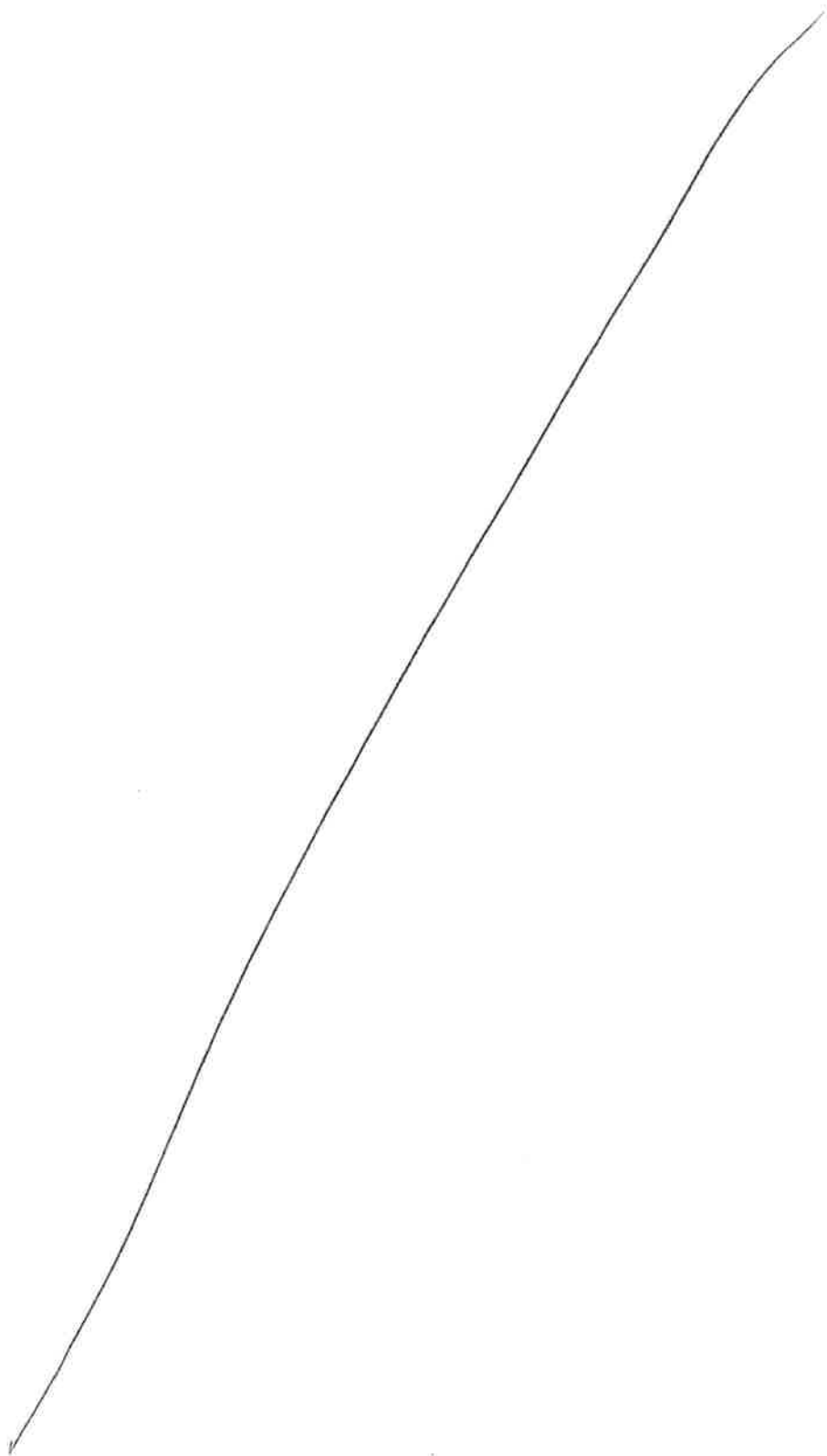
ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- contributi annuali o straordinari degli associati;
- partecipazioni e contribuzioni dei Soci Sostenitori;
- contributi / sovvenzioni di privati o di enti pubblici;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti
- proventi da raccolta fondi
- altre entrate derivanti dall'attività dell'Associazione e/o da norme di legge

Le quote associative e le erogazioni sono intrasmissibili, non rivalutabili e a fondo perduto. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione.





ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, nelle forme previste dall' Art. 13c e dall' Art. 14C del D. lgs. 117/17, e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo e revisori legali

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

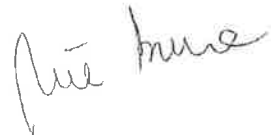
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

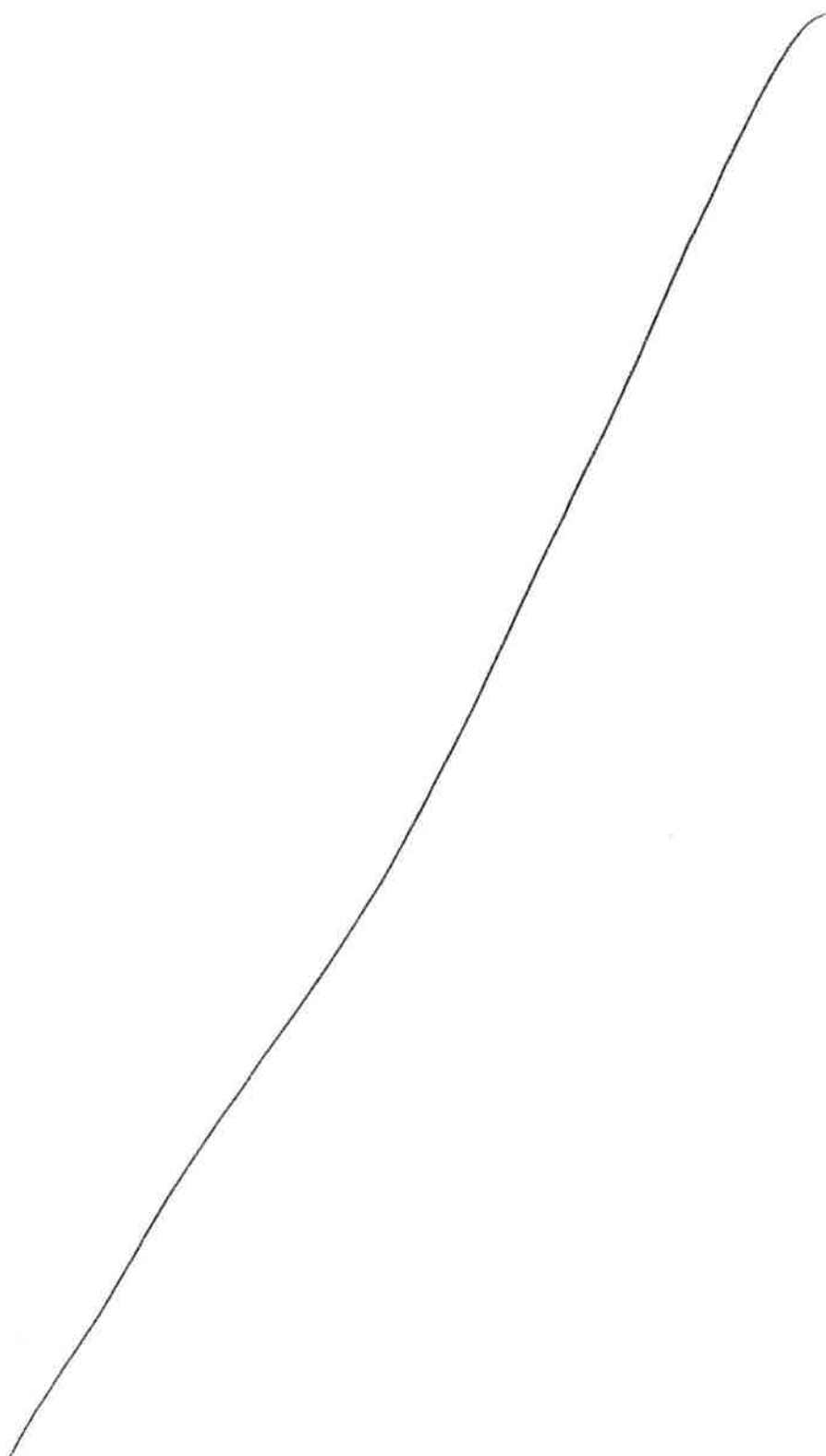
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.





ART. 20
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Con le modalità di cui al capoverso precedente è consentita la stipula di convenzioni con altre associazioni, fondazioni, istituti scolastici, enti pubblici e religiosi per gli scopi, le finalità e le attività di cui all'art.3 del presente statuto.

Ai sensi degli art. 55 del CTS l'Associazione potrà addivenire, altresì, a forme di co-programmazione e co-progettazione con enti pubblici finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

ART. 21
(Consulta dei Comuni)

Al fine di favorire il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali ricompresi nell'ambito territoriale dell'Ecomuseo e addivenire alle forme di co-programmazione e co-progettazione finalizzati allo svolgimento delle attività e/o servizi di carattere generale viene costituita la CONSULTA DEI COMUNI. La Consulta sarà composta da un rappresentante per ogni singolo Comune dell'ambito sovracomunale di riferimento territoriale dell'Ecomuseo. La Consulta sarà convocata almeno due volte all'anno in particolare in sede di programmazione delle attività annuali per concordare modalità di co-programmazione delle stesse e in sede di relazione finale per valutare l'impatto sul territorio di quanto realizzato; potrà essere invitata a partecipare alle sedute dell'Assemblea. Le modalità di partecipazione e gestione alla Consulta dei Comuni saranno definite con apposito regolamento assembleare.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

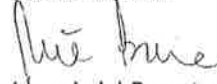
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LA PRESIDENTE



"Per la registrazione del presente Statuto è richiesta l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, art. 82, comma 3 "

